

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965

(31^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (583) (D'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 391, 392
PASQUATO	392
TORELLI, relatore	392

« Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro » (1088) (D'iniziativa dei deputati La Forgia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	392, 393
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	393
PEZZINI	393
TREBBI	393
VARALDO, relatore	392

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Macaggi, Nencioni, Pasquato, Pezzini, Samaritani, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

BRAMBILLA, Segretario legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri: « Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (583)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

10ª COMMISSIONE (Lav. migr., prev. soc.)

31ª SEDUTA (7 aprile 1965)

di legge d'iniziativa dei senatori Caleffi, Mariotti, Bermani, Cenini, Pezzini, Lami Starnuti e Schietroma: « Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Ricordo che nella passata seduta la discussione del presente disegno di legge fu rinviata per consentire un più approfondito esame, d'intesa anche con il Ministro del lavoro, degli emendamenti presentati dal relatore.

T O R E L L I, *relatore*. In realtà ho avuto qualche contatto con l'ufficio legislativo del Ministero, il quale ha però formulato delle riserve sugli emendamenti. Quindi, date le perplessità esistenti in materia, sia da parte del Ministero che da parte dei colleghi, chiedo un ulteriore rinvio della discussione del provvedimento.

P A S Q U A T O. Da parte mia debbo precisare che l'adesione da me espressa in merito alla richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge non deve essere intesa come un'accettazione integrale di esso. Mi riservo pertanto di sviluppare i rilievi già accennati durante l'esame in sede referente.

P R E S I D E N T E. Se nessuno domanda di parlare, aderendo alla richiesta del relatore, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro » (1088) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Laforgia, Zanibelli, Bianchi Fortunato, De Marzi Fernando, Merenda, Tambroni, Titomanlio Vittoria, Urso,

Bova, Sammartino, Del Castillo, Scarlata Marcello, Buzzi, Franzo: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli artigiani datori di lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A R A L D O, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è di portata molto modesta, ma è necessario. Infatti, con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, si modificò l'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel senso che l'obbligo dell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali era esteso anche agli artigiani « che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti »; però, nell'emanare tale norma, non si tenne conto del fatto che vi erano molti artigiani già assicurati per conto proprio, i quali si trovarono così a dover sopportare contemporaneamente il peso delle due assicurazioni, volontaria ed obbligatoria.

Scopo del provvedimento, quindi, è la modifica della situazione di fatto stabilitasi; e ciò si attua col prevedere, all'articolo 1, che l'obbligo assicurativo per coloro i quali sono già in possesso di una polizza d'assicurazione volontaria vale dal momento della scadenza di quest'ultima, sempre che vi sia una corrispondenza di prestazioni. Se tale corrispondenza non esiste, vi è un limite di tempo entro il quale le prestazioni previste dai contratti di assicurazione privata potranno essere adeguate a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria.

Il disegno di legge stabilisce inoltre, nei diversi articoli, le modalità di risoluzione dei diversi problemi che scaturiscono dalla applicazione dell'articolo 1. Tra l'altro prevede, all'articolo 3, che i contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli artigiani in contrasto con l'articolo 1, sono restituiti su domanda degli artigiani interessati, insieme alle eventuali addizionali, interessi e penalità corrispondenti; e, inoltre, che l'Isti-

tuto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio, qualora l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata. L'articolo 4, a sua volta, stabilisce che l'assicurazione obbligatoria per gli artigiani rimane operante per il datore di lavoro anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso.

Tornando poi indietro, all'articolo 2, troviamo una norma che introduce nel Consiglio di amministrazione dell'INAIL e nei suoi Comitati consultivi provinciali un rappresentante degli artigiani.

Debbo aggiungere che il disegno di legge, nel testo originario, recava anche una disposizione che è stata poi stralciata e che riduceva la misura del contributo dovuto dagli artigiani per l'obbligo assicurativo che li riguarda personalmente.

In conclusione, ritengo che il provvedimento, come dicevo all'inizio, presenti una indubbia utilità, e lo raccomando pertanto all'approvazione della Commissione.

TREBBI. Noi approveremo il disegno di legge, che fa intanto compiere un passo avanti al settore artigianale per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria. Dobbiamo però osservare che in esso si poteva anche inserire una norma che regolasse in maniera più opportuna il caso dell'artigiano rimasto senza dipendenti, in modo da concedergli la possibilità di scelta tra l'assicurazione volontaria e il rimanere iscritto all'INAIL oltre l'anno in corso. Si sarebbe trattato certamente di una disposizione di notevole importanza per gli interessati, che avrebbero potuto in tal modo scegliere, sulla base di considerazioni personali, la migliore soluzione.

Secondo l'attuale formulazione del disegno di legge, invece, l'artigiano che venga a rimanere senza dipendenti, trascorso l'anno previsto deve ricorrere ad una delle varie assicurazioni private, senza alcuna possibilità di scelta.

P F Z Z I N I. Dichiaro a mia volta di essere favorevole al disegno di legge; ma con un rilievo di carattere formale.

Vorrei chiedere all'onorevole Presidente se ritiene possibile, senza che si determini la necessità di un ritorno del provvedimento alla Camera, operare una posposizione di articoli. L'articolo 2, infatti, trattando della formazione del Consiglio d'amministrazione e dei Comitati consultivi, è palesemente mal collocato, ed andrebbe pertanto inserito al posto dell'articolo 3, in modo che gli articoli regolanti la materia dei contributi rimangano uniti.

Si tratta di una questione di tecnica legislativa, che non pregiudica la sostanza del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Ritengo che non si possa variare l'ordine di collocazione degli articoli, senza implicare una modificazione, sia pure formale, che porterebbe al rinvio del disegno di legge alla Camera.

P E Z Z I N I. Se esistono delle difficoltà, non insisto.

M A R T O N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al disegno di legge.

T R E B B I. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario, cioè se il Governo può prendere in considerazione l'osservazione da me fatta poc'anzi, di lasciare cioè facoltà all'artigiano di optare per il mantenimento dell'assicurazione presso l'INAIL anche quando non ha più dipendenti.

M A R T O N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io non posso pronunciarmi in questo momento perchè non ho gli elementi per esprimere un parere motivato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'articolo 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano è tenuto ad ottemperare all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto.

Gli artigiani interessati sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore.

(È approvato).

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, è integrato da un rappresentante degli artigiani designato dalla organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa a carattere nazionale.

I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto

su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa.

(È approvato).

Art. 3.

I contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani, in contrasto con l'articolo 1 della presente legge, sono restituiti, su domanda degli artigiani interessati, ai medesimi insieme alle eventuali addizionali, interessi e penalità corrisposti.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata.

(È approvato).

Art. 4.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari